

470. Circolare del Ministro dell'agricoltura, industria e commercio 2 novembre 1884, ai prefetti, sulla convenzione letteraria e artistica italo germanica.

Il testo di questa circolare è stato tratto da FRANCHI, Leggi e convenzioni su diritti di autore. Raccolta generale delle leggi italiane e straniere e di tutti i trattati e le convenzioni esistenti fra l'Italia e altri stati, a cura della Società italiana degli autori, 2 ed., Ulrico Hoepli, Milano, 1902, 108 s..

Con regio decreto del 23 ottobre prossimo passato n. 2734 è stata approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata a Berlino il 20 giugno di quest'anno, tra l'impero di Germania ed il Regno d'Italia, per la protezione delle opere letterarie ed artistiche.

Questa convenzione entrerà in vigore il 23 novembre corrente, in surrogazione di quelle che ora regolano la stessa materia tra l'Italia e la confederazione della Germania del nord (12 maggio 1869), i regni di Baviera e del Württemberg (28 giugno 1870), il gran ducato di Baden (24 maggio 1870) ed il gran ducato di Assia (1 giugno 1870).

Mi affretto a comunicare alla S.V., in allegato alla presente, un esemplare della detta convenzione con due protocolli che la completano; a questi documenti è sembrato opportuno di unire una traduzione italiana della legge 11 giugno 1870, vigente nell'impero germanico intorno ai diritti degli autori di opere dell'ingegno.

La nuova convenzione differisce da quelle precedenti in diversi punti fra i quali vogliono essere ricordati i seguenti, che sono fondamentali. Gli autori italiani, per ottenere la protezione delle loro opere nei detti stati della Germania debbono ora presentare la dichiarazione e adempiere tutte le formalità stabilite dalla legge degli stati medesimi; lo stesso procedimento è stabilito per gli autori tedeschi, che vogliono mettere le loro opere sotto la protezione della legge italiana. Invece, in virtù dell'articolo 7 della convenzione 20 giugno prossimo passato, per assicurare alle opere letterarie ed artistiche dei due paesi la protezione stabilita dalla convenzione stessa, e perchè gli autori delle opere medesime siano, fino a prova contraria, considerati come tali, e ammessi in conseguenza innanzi ai tribunali dei due paesi a esercitare le loro azioni contro i contraffattori, basterà che il loro nome sia indicato sul titolo, sotto la dedica, sotto la prefazione alla fine dell'opera; però a condizione che abbiano adempiuto nel paese d'origine alle formalità prescritte per la tutela dei loro diritti dalla legge nazionale. Ciò importa che gli autori italiani, quando abbiano fatto la dichiarazione nei modi stabiliti dalla legge e dal regolamento in vigore nel Nostro paese, per riservarsi nel Regno i diritti sulle loro opere, godranno anche nei paesi della Germania la protezione delle opere stesse, in conformità della legge dell'impero e dei patti della convenzione. Occorre appena avvertire che nelle opere alle quali si riferisce la convenzione sono comprese anche quelle drammatiche e drammatico musicali e la relativa rappresentazione o esecuzione. Però, nel protocollo di chiusura è stabilito che gli autori di opere adatte a pubblico spettacolo dell'impero di Germania, i quali vogliono giovare della protezione preventiva accordata ai nazionali dall'articolo 14 della legge italiana 19 settembre 1882 debbono presentare in Italia la dichiarazione prescritta dagli articoli 2 e 14 del regolamento, e pagare le tasse imposte a tale atto.

L'altro punto in cui la nuova convenzione differisce dalle precedenti, concerne il diritto di traduzione, che è stato riservato per dieci anni all'autore dell'opera originale in conformità della nostra legge, con la condizione di eseguire la traduzione entro tre anni; con ciò sono escluse le limitazioni delle precedenti convenzioni, le quali riserbano il diritto di traduzione soltanto per cinque anni all'autore, ed impongono la onerosissima condizione che la traduzione sia pubblicata entro tre mesi.

Nell'articolo 15 è pattuito che le disposizioni della nuova convenzione saranno applicabili alle opere anteriori al giorno in cui essa entrerà in vigore. In uno dei protocolli sono indicate le norme richiamate dalle quali è regolata la retroattività delle nuove disposizioni. Nel richiamare sul contenuto del detto documento l'attenzione della S.V., mi pregio di notificarle le disposizioni che dovranno essere osservate per l'esecuzione dei patti in esso stipulati.

La retroattività è estesa alle opere letterarie ed artistiche le quali, all'entrata in vigore della convenzione (21 novembre 1884), non godano la protezione legale contro la ristampa, la riproduzione l'esecuzione o la rappresentazione non autorizzate, o la traduzione illecita, ed alle opere che abbiano perduto tale protezione per mancato

adempimento delle formalità alle quali essa è subordinata. A tutela dei diritti acquisiti il detto protocollo stabilisce:

a) che la stampa degli esemplari di opere letterarie ed artistiche, lecitamente cominciata all'entrata in vigore della convenzione (23 novembre 1884), potrà essere compiuta;

b) che tanto questi esemplari quanto quelli che si troveranno lecitamente stampati all'epoca suddetta, potranno essere posti in circolazione ed in vendita;

c) che gli apparecchi, come rami, tavole incise di ogni specie e le pietre litografiche, esistenti all'epoca medesima, potranno essere usati per lo spazio di quattro anni dalla data anzidetta.

Queste concessioni sono subordinate alla condizione che, entro tre mesi, a decorrere dal 23 novembre corrente, a ciascun esemplare delle opere e degli oggetti suddetti venga apposto, a cura del Governo un bollo speciale.

Per l'esecuzione di questa disposizione, rimane stabilito quanto segue:

1 Chiunque, alla data del 23 novembre corrente, abbia iniziata la stampa di opere che si trovino nei casi indicati dal protocollo della convenzione coll'impero di Germania, dovrà presentare ad una delle Prefetture di Roma, Firenze, Milano, Venezia, Torino, Bologna, Napoli, Palermo, Cagliari, entro il termine improrogabile del 23 febbraio 1885, gli esemplari dell'opera, affinché venga apposto a ciascuno di essi un bollo speciale, a tale oggetto fatto eseguire dal Ministero, con le indicazioni seguenti: Convenzione letteraria e artistica fra il Regno d'Italia e l'impero di Germania, 21 giugno 1884.

2 Lo stesso procedimento è stabilito per gli esemplari, già stampati alla data del 23 novembre corrente, di opere letterarie ed artistiche che si trovino nei casi sopra i indicati e ; e perciò entro il ripetuto ed improrogabile termine del 23 febbraio 1885, chiunque intenda mettere in circolazione e in vendita i detti esemplari deve presentarli alle Prefetture sovra citate per l'apposizione del bollo speciale.

3 Infine, debbono essere presentati alle Prefetture per l'apposizione del bollo, nel termine medesimo (23 febbraio 1885), gli apparecchi, i rami, le tavole incise di ogni specie, le pietre litografiche, di cui si voglia godere l'uso per quattro ai sensi del protocollo annesso alla convenzione italo germanica.

4 Alle opere stampate il bollo è impresso con inchiostro sul frontespizio di ogni esemplare; agli apparecchi il bollo deve essere apposto in quella parte di essi che sia reputata adatta a meglio conservarlo, ed è impresso a ceralacca rossa, quando la materia dell'apparecchio non renda possibile l'impressione del bollo con inchiostro.

5 Gli esemplari stampati per mezzo di detti apparecchi non sono sottoposti al bollo, a meno che non si tratti di disegni intercalati, in opere per le quali questa formalità è richiesta. Però, chiunque desidera sottoporre la tali esemplari al bollo, potrà presentarli alle Prefetture sino al 23 febbraio 1889.

L'apposizione dei bolli avrà luogo senza pagamento di tassa e senza rimborso di spesa.

Le Prefetture riceveranno, contemporaneamente alla presente, il bollo in doppio esemplare, uno per l'impressione ad inchiostro, l'altro per l'impressione cartacea. I signori prefetti cureranno che i termini stabiliti per l'apposizione dei bolli vengano rigorosamente osservati; inoltre dovranno provvedere affinché, prima dell'approvazione dei bolli, venga compilato un inventario esatto degli esemplari delle opere, degli apparecchi e delle opere stampate con questi, presentati al bollo. Gli inventari compilati secondo i moduli A e B, allegati alla presente, debbono essere trasmessi sollecitamente al Ministero.

Le Prefetture debbono esaminare se la stampa degli esemplari o se l'uso degli apparecchi presentati al bollo siano o meno permessi dalle convenzioni in vigore fino al 23 novembre corrente; però devono rifiutare il bollo e riferirne al Ministro quando abbiano notizia, o si accorgono, che gli esemplari siano stati stampati, gli apparecchi siano stati fabbricati dopo il 23 novembre corrente, ovvero gli esemplari di cui è parola nel n. 5 della presente, siano stampati con apparecchi non bollati, o dopo il 23 novembre 1884.

(omissis)